UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot.n.

GDAP-0179491-2009
PU-GDAP-1e00-15/05/2009-0179491-2009

Alle Organizzazioni Sindacali

S.A.P.Pe. – Via Trionfale, 79/a
00136 – ROMA

O.S.A.P.P. – Via della Pisana, 228
00163 – ROMA

C.I.S.L. – F.P.S./P.P. – Via Lancisi, 21
00161 – ROMA

U.I.L. – P.A./P.P. – Via Emilio Lepido, 46
00175 – ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2
00164 ROMA

C.G.I.L. – F.P./P.P. – Via Leopoldo Serra, 31
00153 – ROMA

Si.A.P.Pe – Via Belice, 13
00012- GUIDONIA ROMA

U.S.P.P. per L'U.G.L.
Via G. Mompiani, 7 - 00192 – ROMA

F.S.A.-CNPP Viale degli Arcelli, C.P. 18208
00164 ROMA

e, p.c. Alla Direzione Generale del Personale
e della Formazione - Sede

OGGETTO: Bozza decreto ministeriale.

Si trasmette per opportuna informativa la nota n. 001574 datata 11.5.2009 della Direzione Generale del Personale e della Formazione, inerente all'oggetto .

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it

Consegna! 13.5.09

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

Prot. 001574

Roma, 11.5.2009

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio delle Relazioni Sindacali
SEDE

Oggetto: bozza Decreto Ministeriale.

Si trasmette, per il successivo inoltro alle Organizzazioni Sindacali di comparto, bozza del D.M. relativo a compiti e mansioni degli appartenenti ai ruoli direttivi del Corpo di Polizia Penitenziaria.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Massimo De Pascalis

UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it

D.M. del - compiti e mansioni degli appartenenti ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

VISTA la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative della libertà;

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, concernente il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, riguardante - tra l'altro - l'istituzione del ruolo direttivo ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, concernente la riorganizzazione del Ministero della Giustizia;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 236, concernente le norme per l'accesso al ruolo direttivo ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria;

VISTA la legge 15 luglio 2002, n. 145;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2004, concernente i compiti e le mansioni previsti dagli articoli 6 e 21 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, per gli appartenenti al ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria;

VISTO il decreto ministeriale 27 settembre 2007, concernente la individuazione e disciplina delle articolazioni interne di livello dirigenziale nell'ambito degli uffici dirigenziali generali istituiti presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, nonché presso i Provveditorati regionali della medesima;

CONSIDERATA l'esigenza di adeguamento dei profili professionali del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria e la conseguente necessità di armonizzare i principi stabiliti con le norme di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, attraverso il riconoscimento della figura professionale del direttore dell'Area della sicurezza, nonché la specificazione dei compiti e le mansioni previsti dagli articoli 6 e 21 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e dell'articolo 13 del decreto legislativo del 30 ottobre 1992, n. 444;

SENTITE le Organizzazioni Sindacali.

UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it

DECRETA

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende:

-per *direttiva*, l'atto mediante il quale il dirigente indica gli indirizzi, i fini e gli obiettivi da raggiungere, lasciando sussistere un margine di autonomia tecnico-operativa e di scelta in ordine alle modalità, in concreto, con cui conseguirli;

- per *ordine di servizio*, l'atto attraverso il quale il direttore dell'area della sicurezza, in rispondenza alle direttive del dirigente, ha l'autonoma scelta tecnico-operativa delle modalità concrete con cui conseguire i fini e gli obiettivi assegnati;

-per *ruoli direttivi*, sia il ruolo direttivo ordinario sia il ruolo direttivo speciale, ai sensi del decreto legislativo 21 maggio 2000, n.146.

Art. 2
Ambito della disciplina

1.Il presente decreto individua e disciplina le funzioni che gli appartenenti ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria sono chiamati a svolgere in relazione alla qualifica rivestita ed alla struttura presso la quale prestano servizio, ai sensi del decreto legislativo del 30 ottobre 1992, n. 444 e del decreto legislativo del 21 maggio 2000, n.146.

Art. 3
Compiti e funzioni degli appartenenti ai ruoli direttivi

1. Gli appartenenti ai ruoli direttivi svolgono funzioni di direzione tecnico-operativa, implicanti rilevante professionalità, in relazione agli specifici compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria in materia di sicurezza ordine e disciplina, di traduzioni e piantonamenti dei detenuti ed internati per ricoveri in luoghi esterni di cura, nonché di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e di polizia stradale, così come stabilito dalla normativa vigente.

2. Fermo restando l'articolo 2 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, il funzionario direttivo del Corpo assume la funzione di direttore dell'area sicurezza e di comandante del reparto di polizia penitenziaria presso gli Istituti, le Scuole di Formazione, l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari, il Reparto vigilanza e scorte del Ministero della giustizia, il Centro amministrativo *Giuseppe Altavista*, il Servizio approvvigionamento e vestiario (S.A.D.AV.), i Magazzini vestiario dell'Amministrazione penitenziaria e presso ogni altra struttura ove è previsto il reparto di polizia penitenziaria.

3. Il funzionario direttivo del Corpo è diretto collaboratore del dirigente, da cui dipende gerarchicamente e funzionalmente. In caso di assenza del dirigente titolare o dirigente aggiunto o loro sostituti, subentra in tutte le attività finalizzate a garantire il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, nonché ad assicurare il servizio traduzioni e piantonamento e la dimissione dei detenuti e degli internati, nell'osservanza della normativa vigente.

UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it

Art. 4
Area della sicurezza e figure di riferimento

1. L'area della sicurezza garantisce il mantenimento della sicurezza, dell'ordine, e della disciplina negli istituti penitenziari, nel rispetto del principio di legalità.

2. All'interno dell'area sicurezza possono operare, sulla base della dotazione organica stabilita con decreto ministeriale, con diversi livelli di competenze e responsabilità connesse al ruolo e alla qualifica rivestita, le seguenti figure direttive:

a) direttore di area;

b) uno o più vice direttori di area, di cui uno con funzioni vicarie ed un altro con funzioni di responsabile del nucleo traduzioni e piantonamenti;

c) Il vice direttore di area con funzioni vicarie adempie alle funzioni di coordinamento delle unità operative dei reparti detentivi e, in caso di assenza del direttore di area, lo sostituisce.

3. Nei casi di assenza dei funzionari direttivi, le relative funzioni saranno assunte dal personale del ruolo degli ispettori, con il rispetto della qualifica e dell' anzianità.

Art. 5
Nomina del direttore dell'area della sicurezza

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo del 30 ottobre 1992, n. 444, e dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, la direzione dell'area sicurezza è attribuita ai funzionari dei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, tenuto conto della comprovata esperienza operativa, delle capacità e attitudini professionali, nonché dei risultati conseguiti nello svolgimento di eventuali analoghe funzioni.

2. Il conferimento dell'incarico di direttore di area della sicurezza avviene, con provvedimento del direttore generale del personale e della formazione, acquisito il parere del provveditore regionale. Attesa la peculiarità delle funzioni, la nomina non può avere durata superiore ai 5 anni, rinnovabile per una sola volta per 2 anni, acquisiti il parere del provveditore regionale e del direttore dell' istituto o della struttura interessata e avuto riguardo anche alle aspirazioni dell'interessato.

3. Al conferimento dell'incarico di vice direttore di area con funzioni vicarie provvede il direttore dell' istituto o della struttura dirigenziale, su proposta motivata del direttore dell' area sicurezza. Il provvedimento è soggetto alla valutazione e ratifica del Provveditore entro il termine di 30 giorni.

4. Al conferimento dell' incarico di responsabile del nucleo traduzione e piantonamenti provvede il provveditore regionale, su proposta del direttore dell' istituto o della struttura dirigenziale.

5. Le procedure amministrative connesse ai termini massimi degli incarichi, di cui al comma 2 del presente articolo, dovranno tener conto dei risultati conseguiti e dei correlati livelli di funzione, così come individuati nel D.M. 27 settembre 2007.

Art.6
Funzioni del direttore dell'area della sicurezza negli istituti, scuole e servizi

UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it

1. Il direttore dell'area della sicurezza, oltre ad assumere le funzioni di comandante del reparto:

a) dirige l'azione e gli interventi operativi che la legge attribuisce al personale del Corpo della polizia penitenziaria; coordina i restanti ruoli, specialmente in materia di ordine e sicurezza, di traduzioni e piantonamenti nei limiti connessi alle disposizioni di cui al successivo art. 7, commi 2 e 3, nonché di osservazione e trattamento, anche attraverso l'emanazione di propri ordini di servizio relativi alla gestione dell'area sicurezza, nel rispetto delle direttive impartite dal direttore dell' istituto o della struttura;

b) assicura, impartendo le necessarie disposizioni tecnico-operative, l'osservanza, da parte del personale dipendente e di tutti coloro che a qualsiasi titolo accedono nell'istituto penitenziario, delle norme legislative, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative vigenti. nonché delle direttive emanate dal direttore dell'istituto o della struttura;

c) sovrintende le attività istruttorie dei procedimenti disciplinari a carico del personale assegnato all'Area Sicurezza dell'Istituto o della struttura;

d) sovrintende all'idoneità delle caserme, delle mense, dell'armamento e dell'equipaggiamento, impartendo le necessarie disposizioni;

e) sovrintende, impartendo le necessarie disposizioni tecnico-operative, all'osservanza, da parte dei detenuti e degli internati, delle norme legislative, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative vigenti, nonché delle direttive emanate dal direttore della struttura;

f) svolge, anche con atto di delega, l'attività istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico dei detenuti;

g) organizza le attività dell'area, individua ed equipaggia il personale penitenziario da impiegare in servizi di ordine e sicurezza, in esecuzione delle direttive di cui all'articolo 53 del d.P.R.15.2.1999, n.82;

h) dispone il servizio del reparto di polizia penitenziaria;

i) dirige i servizi e le unità operative con l'autonomia tecnica e la responsabilità propria del ruolo direttivo, nel rispetto della normativa vigente, della contrattazione di comparto e di quella decentrata, sulla base delle direttive emanate dal direttore dell'istituto

l) verifica la rispondenza dell'attività del personale dell'area agli obiettivi istituzionali ed a quelli specifici delineati dal direttore dell'Istituto;

m) fornisce al dirigente la consulenza tecnica per la programmazione delle attività nel settore di competenza e propone gli interventi per il miglioramento dei livelli di sicurezza;

n) è responsabile dell'applicazione dei piani di sicurezza e di difesa all'interno degli istituti, in relazione a quanto previsto dall'art. 8, lett. c), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444;

o) pianifica e organizza la partecipazione del personale di polizia penitenziaria ai processi di conoscenza della persona detenuta o internata, finalizzati alle attività di osservazione e trattamento;

p) è responsabile delle attività di polizia giudiziaria, polizia stradale, del Sistema di Indagine in relazione al Sistema informativo interforze e dell'organizzazione del servizio delle multi-video conferenze, oltre che della corretta e puntuale esecuzione del servizio di notifica disposta dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 148 del c.p.p.;

q) designa le unità di polizia penitenziaria per lo svolgimento anche delle attività di polizia giudiziaria, di iniziativa o su delega dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro della Giustizia 14 giugno 2007;

UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it

r) propone al direttore dell'Istituto il fabbisogno formativo e di aggiornamento professionale del personale dell'area e. nelle scuole di formazione e aggiornamento, svolge anche compiti di supporto al dirigente responsabile di detta struttura, per l'attività didattica. di formazione e di addestramento del personale del Corpo;

s) cura l'istruttoria prevista dall'art. 82 del regolamento di servizio del Corpo, in tema di proposta per le ricompense;

t) può partecipare, anche attraverso un proprio delegato, alla fase istruttoria e dibattimentale dei procedimenti per l'applicazione del regime di sorveglianza particolare e delle sanzioni disciplinari, per la concessione delle ricompense e dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1975, n.354 e dal correlato d.P.R. 30 giugno 2000, n.230.

Art. 7

Compiti in materia di servizio traduzioni e piantonamenti

1. Nell'ambito delle attività relative alle traduzioni e dei piantonamenti, il personale appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria assume le funzioni di responsabile del nucleo.

2. Il funzionario responsabile del nucleo negli istituti di I livello, di cui al D.M. 27 settembre 2007, per la peculiarità e la complessità del servizio, dirige il servizio secondo le direttive del direttore dell'Istituto e assume una propria autonomia tecnico-operativa rispetto al direttore dell'area sicurezza.

3. Il funzionario responsabile del nucleo locale negli istituti di II livello deve avere un'anzianità o qualifica inferiore a quella rivestita dal direttore di area, salvo consenso in difformità, ed è subordinato gerarchicamente e funzionalmente al direttore dell'area.

4. Il responsabile del nucleo dispone il servizio del personale assegnato al nucleo e sovrintende e coordina il servizio disciplina riferito al medesimo personale;

5. Il responsabile del nucleo dirige l'azione e gli interventi operativi che la legge attribuisce al personale del Corpo della polizia penitenziaria in materia di traduzioni e piantonamenti; coordina i restanti ruoli assegnati al predetto nucleo, specialmente in materia di traduzioni e piantonamenti;

6. assicura, impartendo le necessarie disposizioni tecnico-operative, l'osservanza, da parte del personale dipendente delle norme legislative, dei regolamenti e delle disposizioni vigenti, nonché delle direttive emanate dal direttore dell'istituto

7. il responsabile del nucleo, ovvero un suo delegato, di qualifica non inferiore a vice sovrintendente, presenzia alla partenza delle traduzioni, assicurandosi che il personale comandato sia a conoscenza dei compiti da svolgere e sia in possesso dei prescritti documenti. Si assicura altresì che il personale sia provvisto dell'armamento e dell'equipaggiamento necessari al regolare svolgimento del servizio. che sia in ordine con l'uniforme e che sia a conoscenza dei livelli di pericolosità del detenuto da tradurre o da piantonare;

8. cura e gestisce il parco automezzi assegnato al nucleo traduzioni e piantonamenti;

9. pianifica ed organizza il servizio, tenendo conto che la segretezza delle modalità organizzative ed esecutive costituisce uno dei fattori essenziali per la sicurezza delle traduzioni;

UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it

10. stabilisce l' entità della scorta, sulla base delle disposizioni di carattere generale impartite in materia;

11. emana disposizioni in ordine alle modalità operative in occasione del servizio di traduzioni e di piantonamento e visite dei detenuti in luoghi esterni di cura;

12. verifica, anche tramite delega a personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, i locali ospedalieri e giudiziari interessati dalla permanenza dei detenuti nei casi di ricovero o di udienze per assicurarsi della sicurezza dei medesimi luoghi;

13. coordina le attività di polizia stradale connesse al servizio espletato;

14. è responsabile degli apparati radio in uso al nucleo;

15. è responsabile dell'applicazione dei piani di sicurezza e di difesa delle strutture detentive in uso esclusivo presso i luoghi esterni di cura;

16. con riferimento ai livelli di autonomia di cui all'art. 7, commi 2 e 3, fornisce al dirigente o al Comandante la consulenza tecnica per la programmazione delle attività di competenza e propone gli interventi per il miglioramento dei livelli di sicurezza nell'ambito dei piantonamenti e delle traduzioni.

Art. 8

Compiti presso i Provveditorati

1. I funzionari possono assumere incarichi di direttore di sezione, nonché funzioni di collaborazione, di formazione e di istruzione, di consulenza e gestione relativamente alle attività di:

a) organizzazione e pianificazione del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti;

b) coordinamento di piani per la sicurezza degli istituti e servizi penitenziari, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444;

c) organizzazione e pianificazione dei servizi cinofili, telecomunicazioni, armamento equipaggiamento e gestione automezzi;

d) organizzazione e pianificazione del servizio navale;

e) partecipazione all'attività ispettiva e di controllo di competenza del provveditore regionale;

f) organizzazione e pianificazione in ambito regionale delle esercitazioni dei tiri;

g) polizia giudiziaria, ai sensi del D.M. del 14 giugno 2007;

h) polizia stradale per effetto del P.C.D. del 10 gennaio 2008;

i) gestione del Sistema di indagine in relazione al Sistema informativo interforze, in qualità di responsabile.

2. Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, nell'ambito degli uffici della sicurezza e delle traduzioni dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, fermo restando che la responsabilità di detto ufficio è riservata alle qualifiche dirigenziali del Corpo, le funzioni vicarie potranno essere assegnate al funzionario direttivo che riveste la qualifica di commissario coordinatore o, comunque, più elevato in grado.

UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it

3. I funzionari direttivi possono espletare altre attività afferenti le peculiari attribuzioni professionali ed operative del Corpo ed i servizi tecnico-logistici, con i livelli di autonomia e di responsabilità proprie del ruolo, ai sensi della normativa vigente.

4. Il medesimo personale può far parte dei nuclei territoriali per lo svolgimento del servizio di Vigilanza sull'igiene e sicurezza dell'amministrazione della giustizia.

Art. 9
Compiti nelle strutture centrali

1. In relazione ai compiti indicati nell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, gli appartenenti ai ruoli direttivi del Corpo, avuto riguardo alle specifiche esperienze e titoli attinenti, possono svolgere:

a. incarichi di direzione di sezione che tratta le materie di cui al precedente articolo, o, comunque, afferenti alle peculiari attribuzioni professionali ed operative del Corpo e ai servizi tecnico-logistici, con i livelli di autonomia e di responsabilità proprie del ruolo;
b. attività di consulenza e collaborazione nell'ambito degli uffici e dei servizi delle strutture centrali dell'Amministrazione penitenziaria che trattano materie attinenti compiti della polizia penitenziaria.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente vanno riferite anche all'Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza (U.S.P.E.V.), al Gruppo Operativo Mobile e al Nucleo investigativo centrale (N.I.C.).

Art. 10
Ulteriori compiti

1. Il personale appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, in relazione alla qualifica rivestita, può svolgere gli ulteriori compiti di seguito indicati:

a) docenza, consulenza, studio e ricerca, connessi all'Amministrazione penitenziaria. previa autorizzazione del direttore dell'ufficio di appartenenza;

b) partecipazione a commissioni di concorso per il personale di polizia penitenziaria con funzioni di componente oppure di segretario;

c) componente del Consiglio regionale di disciplina, con riferimento all'articolo 13, comma 4. lett. *b)* del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449;

d) funzionario istruttore nei procedimenti disciplinari a carico del personale del Corpo di polizia penitenziaria, limitatamente alle qualifiche dei ruoli degli ispettori. dei sovrintendenti e degli agenti-assistenti.;

e) responsabile dell'organizzazione e della gestione delle singole specializzazioni;

f) direttore dei poligoni di tiro;

2. I funzionari possono essere assegnati, altresì, ai sensi della normativa vigente, presso le articolazioni interforze, con i livelli di autonomia e di responsabilità proprie del ruolo.

Art. 11
Disposizione finale

UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it

UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it

1. Non possono essere conferite le funzioni di direttore di area, di responsabile del nucleo delle traduzioni e dei piantonamenti, di responsabile di sezione di Ufficio di Provveditorato e Dipartimentale ai funzionari che ricoprono cariche di dirigenti sindacali di livello nazionale ovvero regionale e di livello locale.

2. I termini di permanenza di cui all'art. 5, comma 2 e all'art. 7, comma 6 decorrono dalla entrata in vigore del presente decreto.

3. Il decreto ministeriale 28 gennaio 2004 è abrogato.

Roma.

IL MINISTRO